I.I.S.S.
Pietro Verri
Milano

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Itinerari giuridici di base

6. Diritti civili, sociali, economici, politici

Bernardina Serena Raffa

foto Serena Raffa

CAPITOLO 6

Diritti civili, sociali, economici, politici

La Costituzione Italiana, nella sua prima parte (artt.13-54), dedicata ai rapporti tra i singoli e lo stato, riconosce e garantisce ampi diritti appartenenti a diverse tipologie, ovvero ai diversi ambiti della nostra vita.

"É trasparente una scelta di fondo che permea di sé l'intero edificio costi- tuzionale: la scelta di fare dei diritti della persona (di tutti i diritti: civili, politici e sociali) il centro della nuova democrazia costi- tuzionale". (Pietro Costa- Articolo 10 Costituzione italiana- Carocci editore)

Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=0YeaZ7kO3yg

Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=CaKBGIgplvw

Esiste un legame imprescindibile tra democrazia e diritti. I diritti si possono ampliare ma se quelli esistenti non si riconoscono a tutti, o si limitano in modo arbitrario, si crea una società che assume forme autoritarie. Al fine di tutelarli dall'arbitrio del potere esecutivo, i Costituenti hanno inserito, al loro

interno, due forme di garanzia costituzionale ulteriori: la **riserva di legge** e la **riserva di giurisdizione**.

La riserva di legge sta a indicare che se lo Stato vuole limitare la libertà di un individuo può farlo solo se c'è una legge che prevede quel limite (ad esempio, se si analizza l'articolo 13 sulla libertà personale, ovvero la libertà di non essere arrestato senza motivi, troviamo per ben tre volte la riserva di legge). La riserva di giurisdizione è una garanzia ulteriore perché afferma che chi agisce, in base a una legge, nel limitare la libertà, deve anche essere autorizzato da un mandato di un magistrato (sempre nell'art.13 ci sono due riserve di giurisdizione). Esempio di riserva di legge e riserva di giurisdizione (le parti sottolineate):

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li conva- lida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

I diritti si classificano in diritti **positivi** quando per essere esercitati richiedono uno stato che agisce concretamente affinché siano effettivi: sono i **diritti social**i. Il diritto all'istruzione, alla salute, alla sicurezza, alla previdenza, al lavoro richiedono un ruolo attivo dello Stato che deve attuare una politica fattiva di programmazione economica. Gli articoli 33 e 34 garantiscono a tutti il diritto allo studio e prevedono che lo Stato, oltre a stabilire per legge l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, istituisca scuole di ogni ordine grado. Il diritto alla salute come diritto universale, ovvero non legato alla cittadinanza, e non sottoposto alla logica del profitto, obbliga lo stato a fornire cure mediche gratuite, costruire ospedali, assumere medici, infermieri, ecc. Previsto dall'articolo 32, si è cominciato a realizzare solo dal 1978 (legge 833) con l'introduzione del Servizio Sanitario nazionale, sottoposto peraltro, dopo la riforma costituzionale del 2002, che ha assegnato la sanità alle regioni, a ampie forme di privatizzazione strisciante.

I **diritti negativi** viceversa prevedono che lo Stato non interferisca nelle libertà dei singoli di riunirsi, associarsi, di esprimere il proprio pensiero utilizzando le diverse forme di comunicazione (stampa, radio, internet, eccetera). Lo Stato non deve interferire con le scelte dei singoli né nella loro vita privata (vedi la crescente produzione nazionale ed europea sulla privacy, e, al tempo stesso, la costante tentazione di controllo da parte degli stati, come la vicenda di Snowden o varie inchieste hanno dimostrato) se non quando si ha una violazione delle libertà altrui e delle leggi.

I **diritti individuali** sono quei diritti che esercitiamo, se lo vogliamo, singolarmente, come lo spostarci da un luogo a un altro (diritto di circolazione, art.16) o andare a una manifestazione (art. 17, diritto di

riunione, purché pacifica e senza armi); **collettivi** sono i diritti che esercitiamo insieme agli altri (famiglia, associazioni di volontariato, sportive, religiose, partiti, sindacati).

Le organizzazioni di più individui, denominate, nell'art. 2, "formazioni sociali, " *si collocano tra il singolo individuo e lo Stato. Si può dire che vi è come una gradazione che inizia dall'individuo singolo, prosegue con la formazione sociale più piccola, la famiglia, e poi con quelle più ampie come il sindacato, il partito, la chiesa, ecc. e giunge fino allo Stato, che è l'organizzazione politica più ampia. Si comprende quanto le formazioni sociali siano importanti: se non ci fossero, ciascun cittadino sarebbe solo di fronte allo Stato e sarebbe perciò esposto al potere soverchiante di quest'ultimo. La protezione delle formazioni sociali giunge fino a considerarle titolari di diritti costituzionali. Si pensi ai diritti della famiglia (art.29), dei sindacati (art.39), dei partiti politici(art.49)*" (G. Zagrebelsky- Diritto- Le Monnier). Al tempo stesso, come detto precedentemente, la Costituzione, con l'art.2, tutela la libertà individuale anche all'interno di qualunque comunità.

Occorre infine distinguere i diritti tra **incondizionati** quando sono inviolabili perché al centro si pone la persona, la sua integrità fisica e spirituale, la sua dignità (libertà personale, di riunione, associazione, manifestazione del pensiero, ecc.) e **condizionati** ovvero quei diritti che possono essere limitati se contrastano con l'interesse collettivo, come la proprietà privata e l'attività economica quando produce disutilità sociale (vedi, ad esempio, il caso dell'ILVA di Taranto e le conseguenze che la sua attività economica ha sulla salute della collettività o il sequestro di beni privati confiscati alle mafie o imprese che utilizzano il lavoro dei minori o forme di sfruttamento di tipo schiavistico dei migranti).

RAPPORTI CIVILI (artt. 13-28) Analizziamo alcuni diritti civili garantiti dalla Costituzione.

La **libertà personale** (art.13-vedi testo sopra), ovvero il diritto di essere garantito da una privazione arbitraria, da parte degli organi repressivi dello Stato, della libertà fisica, precede altri diritti civili come il diritto alla privacy, il diritto di circolare liberamente, di riunione, associazione, di professare la propria fede, di stampa per l'ovvio motivo che non potrebbero essere compiutamente esercitati se si è impossibilitati fisicamente perché in carcere o soggetti ad altre forme di restrizione fisica (arresti domiciliari o obbligo di dimora).

Le limitazioni alla libertà fisica possono avvenire solo se si ritiene che il soggetto abbia compiuto reati previsti da una legge e con atto motivato di un magistrato. Se le forze dell'ordine fermano qualcuno in fragranza o sospettato di reato, e solo in casi "tassativamente" previsti dalle leggi (pericolo di fuga, possibile reiterazione del reato, inquinamento delle prove), devono avere, entro 48 ore, dal magistrato la convalida o meno del fermo.

La persona fermata o detenuta non può subire alcuna violenza fisica né offesa alla sua dignità. La vicenda di Stefano Cucchi o le violenze nei confronti di manifestanti inermi a Genova nel corso del G8 del 2001 da parte delle forze dell'ordine hanno trovato, nonostante grandi difficoltà, grazie all'art.13, una condanna sia da parte dei tribunali italiani che da parte della Corte di giustizia europea. Solo uno

Stato democratico è capace di processare se stesso e sanzionare soggetti appartenenti ai propri apparati repressivi. Giulio Regeni, giovane ricercatore italiano, arrestato e torturato fino alla morte, in Egitto, non trova, in quel paese, verità e giustizia.

foto Serena Raffa

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art.102]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].

Articolo 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4]. Non è ammessa la pena di morte.

Collegati all'articolo 13 vi sono gli articoli: **24** (che garantisce a tutti il diritto ad agire in giudizio, ad avere un difensore nel processo anche se privi mezzi); **25** (che vieta i tribunali speciali, tipici degli stati totalitari; la non retroattività delle legge; l'arresto non previsto da una legge); **27** (che afferma il principio di presunzione di innocenza, per cui nessuno può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva; il principio per cui ognuno risponde di ciò che ha fatto personalmente; il carcere non come luogo di vendetta, esclusione, tortura ma come luogo che rispetta la dignità dei detenuti ed è capace di rieducare, di far capire quali conseguenze sulle vite e sulla comunità hanno avuto comportamenti illeciti, al

fine, scontata la pena, di un reinserimento nella società; il rifiuto della pena di morte).

Confrontando le norme costituzionali e la realtà, ad esempio quella carceraria, ci rendiamo conto di quanto impegno tutti noi dobbiamo a noi stessi e alla società in cui viviamo per modificarla concretamente, affinché la nostra Costiuzione non sia solo un pezzo di carta. Solo una partecipazione responsabile di tutte e tutti alla vita pubblica può trasformare il nostro paese in una democrazia compiuta. L'apatia e l'indifferenza che connotano in modo preoccupante parte non marginale della popolazione allontana la realizzazione effettiva dei diritti costituzionali.

La **libertà di riunione** (art.17) e di **associazione** (art.18)

foto Serena Raffa

foto Serena Raffa

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle sol- tanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vie- tati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Gli stati autoritari hanno paura della partecipazione attiva, dell'incontro temporaneo (riunione) o stabile (associazione) dei cittadini, perché non tollerano il dissenso, e fanno di tutto per impedirlo, come avveniva durante il fascismo, e come accade ancora oggi in Turchia piuttosto che a Hong Kong o in Cile. Memori di come le "leggi fascistissime" del 1925 fossero intervenute negando diritti fondamentali di partecipazione, i Costituenti in questi due articoli sottraggono le libertà di riunione e di associazione al controllo preventivo (come avveniva con lo Statuto Albertino) e limitano tali diritti solo quando rischiano di limitare i diritti altrui, se vengono esercitati in modo violento o per svolgere attività eversive o criminali.

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di viola- zione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudizia- ria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudi- ziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamen- to della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La libertà di manifestazione del pensiero, prevista dall'art. 21, garantisce il diritto ad essere informati e ad informare. La libera espressione del pensiero, in tutte le forme verbali e scritte, purché non lesiva della dignità della persona, e una stampa non soggetta a censura garantiscono una partecipazione attiva di tutti alla vita del paese. Solo una informazione libera e indipendente permette ai cittadini un'effettiva conoscenza della realtà, dei loro diritti, dei meccanismi di potere e il loro eventuale uso arbitrario.

La manipolazione delle informazioni e il controllo massiccio dei dati privati, tramite le tecnologie informatiche, rimette in discussione radicalmente, oggi più che mai, principi basilari di partecipazione democratica, compreso lo stesso diritto di voto. Grazie al lavoro paziente di gruppi di giornalisti, che in molti casi hanno subito conseguenze gravissime, siamo in grado di essere informati e di agire contro le diverse forme di manipolazione del consenso e l'uso improprio dei poteri dello Stato. In tal senso, dopo la scoperta, grazie a denunce di singoli, come Edward Snowden** , o a inchieste di giornalisti indipendenti che si sono uniti in una rete globale, l'Unione europea ha emanato diverse norme per garantite maggiormente la privacy e la libera espressione in internet.

La storia di Daphne Caruana Galizia che stava svolgendo numerose inchieste nella democratica Malta sulla corruzione diffusa ai più alti livelli di governo, ed è stata barbaramente uccisa, dopo diverse intimidazioni, è emblematica di quanta paura faccia la libera espressione del pensiero non solo negli stati autoritari. E come lei, moltissimi altri: tra tutte, Ilaria Alpi, giovane giornalista italiana che indagava sul traffico di armi e rifiuti tossici tra il nostro Paese e la Somalia, il cui omicidio, insieme al suo operatore Miran Hrovatin, a tutt'oggi non ha trovato responsabili.

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin uccisi a Mogadiscio

**** si consiglia la visione del film di Oliver Stone, *Snowden*, e la lettura a questo link dell'intervista fattagli nel**

settembre 2019 da Roberto Saviano https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/13/news/roberto_saviano_intervista_edward_snowde- n_national_security_agency-235853255

La libertà di stampa si realizza tramite quotidiani, televisioni, libri, riviste, radio, internet, tutte tipologie di mass media che richiedono ingenti capitali. L'imprescindibile necessità di indipendenza incontra notevoli difficoltà a causa della sempre più ampia concentrazione economica dei media, che appartengono a veri e propri Trust di dimensioni internazionali. Nel nostro paese e nell'Unione europea sono state introdotte dettagliate norme antitrust, istituiti organi di garanzia sulla concorrenza e sulla protezione dei dati personali.

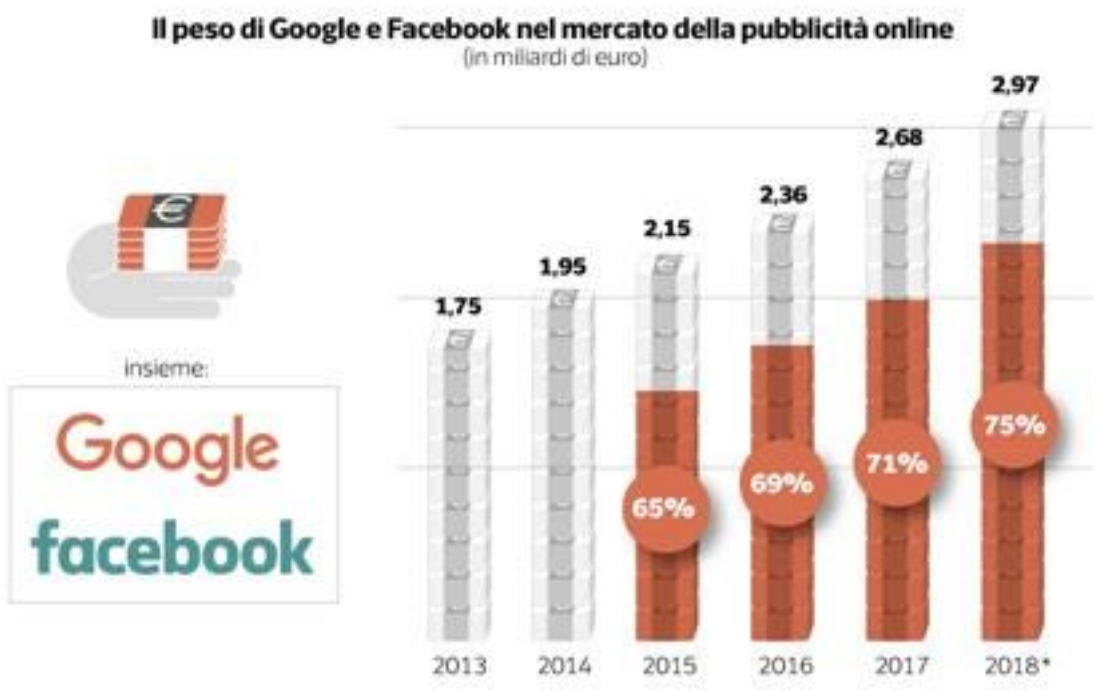

Finché non si concretizzerà una normativa universalmente riconosciuta per tutelare i diritti nella e della rete, una sorta di "Costituzione in internet" è molto difficile ottenere un vero cambiamento dai grandi gruppi che operano a livello oligopolistico in Internet, condizionandone in modo sostanziale la libertà di espressione e interferendo, appropriandosi di una mole impressionante di nostri dati personali, con le scelte private e pubbliche.

L'Italia è stato il primo paese al mondo a produrre, con l'approvazione, il 3 novembre 2015 a livello parlamentare, una "Carta dei diritti in internet", grazie al lavoro del giurista Stefano Rodotà. Questa Carta non vincolante, formata da 14 articoli, è divenuta centrale nel dibattito europeo. *"Anzitutto, per evitare equivoci e critiche, che in questi casi si manifestano regolarmente, qui non siamo di fronte a regole che vogliono impedire l'esercizio della libertà; ma, al contrario, si vuole impedire che la libertà in Rete e, quindi, i diritti individuali e collettivi siano subordinati agli interessi economici e alle esigenze di sicurezza. Ecco, perché parliamo di una dimensione costituzionale, perché vengono affermati principi e diritti. I principi di riferimento sono quelli classici: libertà uguaglianza e dignità."* (Stefano Rodotà, intervista rilasciata al giornalista Gianni Rossi, Huffingtonpost, 24.6.2017)

L'ONU ha istituito il 3 maggio giornata mondiale della libertà di stampa per promuovere azioni concrete e per valutare la situazione della libertà di stampa nel mondo. È una giornata destinata a richiamare

l'attenzione, allertare e sensibilizzare il pubblico, stimolare dibattiti tra i professionisti dei media, oltre a essere una giornata commemorativa, per ricordare i giornalisti che hanno perso la vita nell'esercizio della professione.

https://rsf.org/en/ranking/2019 (indice della libertà di stampa a livello mondiale nell'anno 2019

RAPPORTI ETICO -SOCIALI (artt. 29-34)

foto Serena Raffa

Il riconoscimento dei diritti sociali caratterizza lo Stato democratico da altre forme di stato perché richiede un intervento fattivo dello stesso al fine di ridurre le disuguaglianze che discriminano i soggetti in base alle loro diversità di sesso, cultura, salute, condizioni economiche e sociali. Solo rendendo possibile l'accesso a tutti all'istruzione, al lavoro, alla cultura, alle cure, alla previdenza si concretizza il secondo comma dell'art.3, ovvero l'uguaglianza sostanziale.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Gli articoli 29 e 30 introducono l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, ovvero una piena parità di diritti e doveri tra donne e uomini nei loro rapporti e nei confronti dei minori. Il concetto di famiglia è stato esteso da recenti normative a coppie di fatto e coppie omosessuali (L. 76/2016, nota come "Legge Cirinnà") come veniva chiesto da più di un decennio da una serie di direttive dell'Unione europea, in attuazione al principio di non discriminazione in base all'orientamento sessuale (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Vi è inoltre un'equiparazione di diritti e doveri nei confronti dei figli nati all'interno e fuori dal matrimonio (definiti in normative precedenti "illegittimi").

Serena Raffa

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assi- curare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

L'Italia del Secondo dopoguerra del Novecento vede un'alta percentuale di analfabetismo che impedisce a gran parte della popolazione la partecipazione democratica. Da qui la consapevolezza di garantire due aspetti importanti: il rifiuto di una formazione imposta dall'alto e uniformata all'ideologia della maggioranza portatrice di una unica verità da imporre alle giovani generazioni, come avveniva durante il fascismo, e l'accesso per tutti all'istruzione.

Il pluralismo caratteristico dello Stato democratico è pluralismo culturale che si realizza, in ambito scolastico, nella libertà di insegnamento; l'altro aspetto è la necessità di fornire a tutte e tutti un periodo di apprendimento che non può essere inferiore a otto anni. Varie riforme, in applicazione a questo articolo, hanno poi esteso l'obbligo scolastico ai 16 anni. Inoltre sempre più spesso si parla di formazione permanente data la complessità delle società attuali che richiedono maggiori conoscenze e competenze.

Al tempo stesso i governi continuano a investire nell'istruzione risorse economiche del tutto insufficienti, come si può vedere dai dati Eurostat che vedono l'Italia agli ultimi posti.

Il nostro paese ha una percentuale di laureati tra le più basse dell'Ue: il 20,6% tra i 25 e i 54 anni che si abbatte all'11,5% nella fascia di età tra i 55 e i 74 anni, contro partner Ue come la Francia (39,3% 22% nelle due fasce di età), la Germania (29,4% e 25,6%), il Regno Unito (45,1% e 33,3%), la Spagna (39,9% e 23,5%). Ed è penultima prima della Romania nella classifica del numero di laureati nell'Unione Europea.

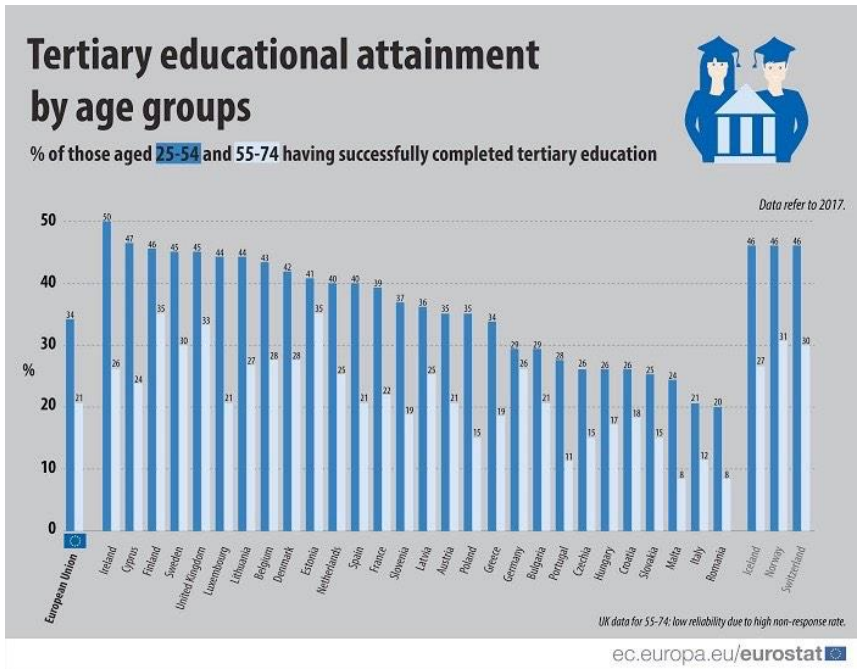

L'ultima rilevazione Ocse (2018) sull'analfabetismo funzionale indica come i mancati investimenti pubblici nell'istruzione abbiano portato il nostro paese in cima agli stati con il più alto tasso di analfabetismo funzionale. L'UNESCO definisce dal 1984 l'analfabetismo funzionale come «la condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità».

Da qui l'urgenza per qualsiasi governo di cambiare radicalmente le proprie priorità politiche, assegnando alla scuola quelle risorse economiche e intellettuali senza le quali ogni intervento nel sistema scolastico complessivo risulta inefficace e retorico. Come è facile intuire, se gli articoli 33 e 34 hanno portato a profondi cambiamenti nella scolarizzazione del Paese, molto c'è ancora da fare affinché sia concretamente realizzato il diritto all'istrzione.

Percentuale di adulti che si collocano al livello 1 o inferiore per comprensione del testo e/o capacità di calcolo - Fonte: Elaborazione Isfol su dati Ocse Piaac 2012 2015

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Sono stati necessari trent'anni affinché questo diritto fondamentale potesse essere esercitato. Solo nel 1978 è stato istituito il Servizio sanitario nazionale (legge 833/1978) che garantisce a tutti il diritto a curarsi, ad avere un medico di base cui rivolgersi gratuitamente, a recarsi in farmacia e ottenere farmaci anche molto costosi a prezzi irrisori o nulli per alcune categorie, a sottoporsi a operazioni più o meno complesse senza pagare alcunché.

Il diritto alla salute, grazie all'art.32, diventa un diritto universale, non più riservato come accadeva dalla fine dell'Ottocento, negli stati liberali, solo ai lavoratori e ovviamente ai ceti più abbienti che potevano accedere alle cure private. Quanto sia importante questo articolo e ciò che ne consegue lo capiamo se facciamo un giro ideale nel mondo, a cominciare dagli Stati Uniti dove non esiste un sistema sanitario pubblico. Solo pochissimi paesi in tutto il mondo lo garantiscono. Inoltre, trattandosi di un diritto che, pur avendo ampie ricadute sulla collettività, riguarda la persona, la Costituzione prevede la libertà di scelta e mette ancora una volta al centro la dignità che non deve essere offesa neanche se si ha l'obiettivo della cura.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 360 del 28 dicembre 1978

Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 dicembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

LEGGE 23 dicembre 1978, n. **833.**

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

Alcune importanti leggi di civiltà nel nostro paese sono state introdotte per realizzare quanto previsto dall'art.32, tra tutte la legge "Basaglia" (legge 180/1978) che ha portato a una diversa concezione della malattia mentale, alla chiusura di strutture mortificanti coinvolte in pratiche di isolamento e violenza nel mondo dell'assistenza ai pazienti psichiatrici, e che pose al centro l'ascolto e i bisogni della persona: *"aprire l'Istituzione non è aprire una porta, ma la nostra testa di fronte a "questo" malato"*. (Franco Basaglia).

I dibattiti di questi anni sul testamento biologico, il fine vita, la procreazione medicalmente assistita, le biotecnologie, il modo di affrontare la sofferenza evitando trattamenti sanitari non rispettosi della libertà e della dignità, si misurano quotidianamente col testo costituzionale e con alcuni cardini fondamentali desumibili dal complesso dei suoi principi.

RAPPORTI ECONOMICI (artt. 35-47) I diritti economici che tratteremo riguardano i diritti del lavoro e la proprietà privata.

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla

madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavo- ro, il diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al manteni- mento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Le norme relative ai diritti economici sono espressione di uno Stato che rifiuta la concezione liberista basata sul primato del mercato libero da "lacci e laccioli" (*deregulation* e privatizzazione), ovvero dalle leggi, ritenendo che la libertà dei singoli e la proprietà privata senza limiti non fossero compatibili con una società democratica che possa garantire l'esercizio di diritti fondamentali anche a chi al mercato non può accedere.

Collegati ad alcuni principi fondamentali, come la dignità della persona, l'eguaglianza formale e sostanziale, la solidarietà, i diritti dei lavoratori trovano ampio riconoscimento e tutela.

Il rapporto non paritario tra lavoro e impresa necessita di una garanzia costituzionale che indica in che direzione le leggi devono operare affinché chi svolge un'attività lavorativa abbia un reddito idoneo a una vita dignitosa, un limite orario che permetta il riposo e gli affetti privati, ferie retribuite a cui non si può rinunciare. La scelta dei costituenti è chiara: lavoro e dignità sono profondamente collegate. La persona si realizza pienamente non solo come soggetto economico, che lavora e consuma, ma nelle mille scelte affettive, amicali, culturali, di svago, ovvero in tutto ciò che rende la nostra vita piacevole e interessante. La vita non è monetizzabile: "ferie cui non si può rinunciare" significa anteporre la persona all'economia e al denaro.

foto Serena Raffa

La Costituzione troverà una sua applicazione concreta su questi aspetti solo a partire dalla fine degli anni Sessanta agli anni Settanta, tra cui la legge 300/1970 ("Statuto dei lavoratori, che ha introdotto i diritti costituzionali nei luoghi di lavoro come il diritto di riunione, la rappresentanza attraverso elezioni dei consigli di fabbrica, il rispetto della dignità attraverso il divieto di controlli corporali, il divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, ecc.), l'abolizione delle gabbie salariali (che differenziavano, a parità di mansioni e orario, lavoratori del Nord e del Sud -luglio 1972), l'introduzione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro con valore *erga omnes* (ovvero validi per tutti, anche per chi non è iscritto al sindacato) che hanno "forza di legge tra le parti" (datori di lavoro e sindacati che li firmano), l'introduzione nei contratti collettivi di lavoro di ore retribuite per il diritto allo studio, il diritto a permessi retribuiti sia per le madri sia per i padri per prendersi cura dei bambini. Negli anni successivi vengono introdotte norme per garantire l'introduzione delle persone con handicap in posti di lavoro e ore di permesso o riduzione dell'orario di lavoro per familiari che si prendono cura di persone non autosufficienti, così come un'ampia tutela del periodo di maternità.

Il proliferare, nell'ultimo decennio, soprattutto tra la popolazione giovanile, di lavori precari, forme esasperate di flessibilità prive di garanzie, disparate tipologie contrattuali tese a individualizzare e a rompere il legame sociale tra lavoratori, salari del tutto inadeguati rimettono in discussione in modo radicale, negandoli, i principi e i diritti costituzionali in tema di lavoro interrogandoci se e come impegnarci affinché la Costituzione sia una reale garanzia per tutti.

Il divieto di ogni forma di discriminazione previsto dall'art.3 si sostanzia anche nel divieto di trattare in modo differenziato, a livello salariale e normativo, le donne lavoratrici dagli uomini. Quanto questo percorso, intrapreso dai movimenti delle donne di emancipazione e di liberazione, che hanno innegabilmente portato a cambiamenti radicali nel rapporto tra uomo-donna, sia ancora lungo lo si vede dalle statistiche sui dati occupazionali e salariali relativi al lavoro femminile.

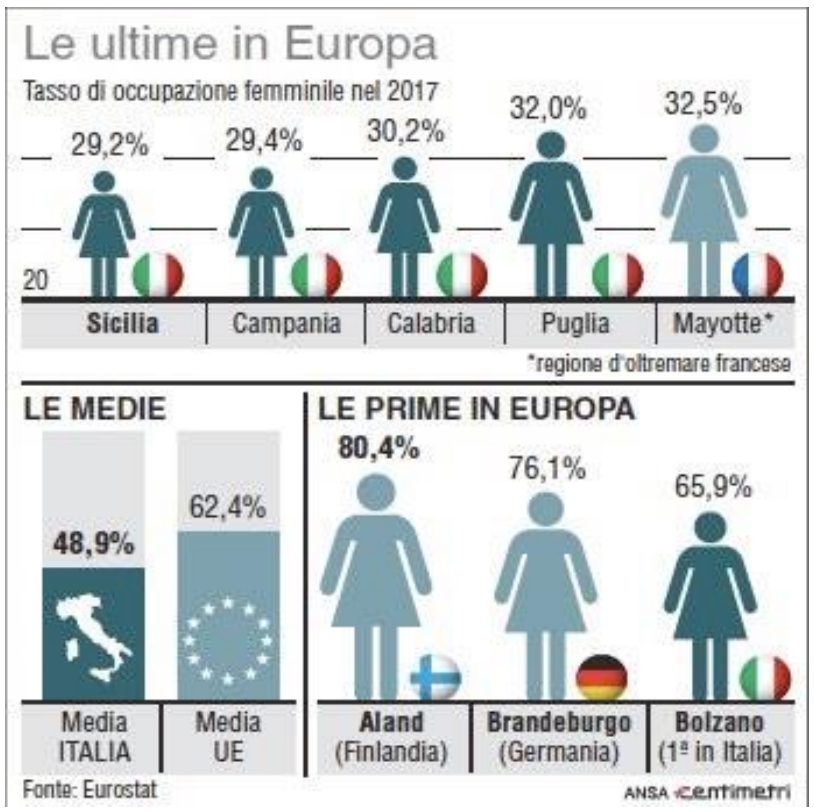

Il Gender Gap Report 2019 realizzato dall'Osservatorio JobPricing ci dice che dal 2016 al 2018 la differenza retributiva è sì diminuita del 2,7%, ma resta comunque ampio il gap che è di 2.700 euro lordi pari al 10% in più a favore degli uomini. Eurostat, ci pone al 17° posto su 24 paesi per ampiezza del Gender Pay Gap nel settore privato.

Secondo Eurostat nel 2018 l'Italia era al penultimo posto nella Ue dietro la Grecia con un tasso di occupazione femminile del 53,1%. La Spagna ci supera di otto punti percentuali, il Portogallo di 19 punti. In Francia e Germania la quota di donne occupate è rispettivamente al 67,6 e al 75,8%.

L'art. 37 prevede una **tutela dei minori** innanzitutto attraverso il divieto di svolgere attività lavorative prima di aver concluso il ciclo scolastico obbligatorio, attualmente fissato, nel 2006, ai 16 anni di età. I minori che lavorano hanno diritto a un salario eguale a quello degli altri lavoratori a parità di orario e mansioni. È stato inoltre introdotto il divieto del lavoro notturno e l'uso di strumenti pericolosi fino al raggiungimento della maggiore età. L'art.37 ha trovato una sua prima e organica applicazione con la Legge 17 ottobre 1967, n. 977, a cui sono succeduti importanti decreti legislativi nel 1999 e 2000 che

distinguono tra bambini e adolescenti che tra i sedici e i 18 anni possono, ma solo a determinate condizioni, svolgere un'attività lavorativa. Gli scarsi investimenti nell'istruzione per prevenire la dispersione scolastica e un sistema scolastico privo spesso di strumenti adeguati per affrontare il disagio socio-economico, soprattutto in vaste zone del sud Italia, fanno sì che a tutt'oggi il numero dei bambini che lavorano prima dei tempi e nei termini previsti dalle leggi sia ancora molto elevato. L'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ci dice che in Italia lavorano attualmente più di trecentomila bambini, dai 10 ai 14 anni.

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

L'articolo 39 riconosce la libertà sindacale per cui ogni lavoratore può, se lo ritiene utile, iscriversi a un sindacato, così come libera deve essere l'organizzazione sindacale che non può essere imposta per legge, come era previsto dallo stato fascista. Poiché non è stata ancora realizzata la registrazione dei sindacati, i contratti collettivi di lavoro firmati dai sindacati più rappresentativi hanno efficacia per tutti i lavoratori (*erga omnes*) cui quei contratti si riferiscono (metalmeccanici, chimici, insegnanti, ecc.). Nel pubblico impiego, al fine di non penalizzare gli utenti dei servizi pubblici (scuola, sanità, trasporti, ecc.), la legge 146/1990 limita il diritto di sciopero prevedendo la garanzia dei servizi essenziali, il preavviso dello sciopero, la sua durata.

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Lo sciopero, come strumento di lotta per migliorare la propria condizione lavorativa, era considerato una libertà nello stato liberale, un atto contro lo stato nel periodo fascista e un diritto nello stato democratico. Le conseguenze sono evidenti: se scioperare è una libertà anche quella del datore di lavoro di reagire con la serrata e il licenziamento lo è. I due soggetti vengono posti giuridicamente sullo stesso piano. Lo stato fascista considera lo sciopero un *delitto* contro lo stato. Gli scioperi di massa del 1943-44 nelle fabbriche di Milano Torino Genova, che sfidarono i divieti imposti dalle norme di occupazione dello stato nazista e dalle leggi della Repubblica Sociale di Salò, con conseguenze come arresti, condanne, deportazioni, costituirono il primo movimento di massa non armato contro il nazifascismo e diedero un impulso determinante alla Resistenza e alla Liberazione.

Lo sciopero diventa un diritto solo con l'entrata in vigore della Costituzione. La serrata è attualmente vietata e, grazie all'art.40, coloro che aderiscono a uno sciopero non subiscono alcuna conseguenza, se non la perdita salariale.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo

scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Gli articoli 41 e 42 tutelano la proprietà privata in modo ampio, garantendo a chiunque la libertà di intraprendere liberamente una qualsiasi attività economica, purché lecita. A differenza di tutta la legislazione europea ottocentesca e successiva, che considerava la proprietà privata "sacra e inviolabile"(basti pensare all'influenza avuta dal Code Napoleon del 1804 sul diritto privato di molti paesi europei, compreso il nostro), la Costituzione italiana la limita ogni qualvolta l'esercizio di tale diritto nega concretamente la dignità e la libertà del singolo o la sicurezza della collettività.

Per capirne l'importanza basti pensare a tantissime norme introdotte, in consonanza con questo articolo, per evitare che il proprietario di un'impresa, pubblica e privata, possa offendere la dignità dei lavoratori sottoponendoli a umiliazioni, o neghi loro i diritti costituzionali nel posto di lavoro, come impedire le assemblee per discutere delle problematiche interne, o condizionare la scelta delle donne se fare o meno dei figli per mantenere la propria occupazione, o non si impegni a tutelare la sicurezza in lavori che lo richiedono; oppure ai piani regolatori dei Comuni che impediscono ai proprietari di costruire ovunque e in qualunque modo, al fine di tutelare la bel- lezza dei luoghi e la sicurezza di coloro che vi risiedono.

I limiti al diritto di proprietà quando lede l'interesse pubblico ha inoltre permesso l'introduzione, attraverso strumenti fiscali, di forme di tassazione incentivanti per le imprese che producono nel rispetto dell'ambiente e disincentivanti per imprese particolarmente inquinanti (la *carbon tax*). La Costituzione ci dice chiaramente che l'esercizio dell'attività proprietaria non deve essere predatoria ma produrre ricchezza sociale, perché i beni materiali che possiedo e le attività economiche che svolgo non possono esimermi dalla responsabilità sociale, ovvero dalle conseguenze positive (economie esterne) e negative (diseconomie esterne) che l'esercizio del mio diritto provoca.

L'articolo 42 delinea uno stato capitalistico a economia mista, in cui imprese pubbliche e private coesistono, con l'obiettivo comune di creare beni e servizi che accrescono il livello di vita della collettività. Si afferma il principio keynesiano dello stato che interviene a livello economico, accanto ai privati, al fine di ridurre i "fallimenti del mercato" e utilizzare la spesa pubblica non in sprechi o a fini corruttivi,

bensì per aumentare il capitale fisso sociale (opere pubbliche come scuole, ospedali, reti di trasporto, ecc.) che mobiliti i fattori produttivi inutilizzati privati, riduca la disoccupazione e le disuguaglianze economiche personali, territoriali, sociali.

RAPPORTI POLITICI (artt. 48-54)

foto Serena Raffa

Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [cfr. artt. 56 , 58 , 71 c. 2 , 75 cc. 1, 3 , 138 c. 2 , XIII c.1]. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [cfr. artt. XII c. 2 , XIII c. 1

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr. artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1].

Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche eletti- ve in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove con appo- siti provvedimenti le pari opportunità tra

donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

La Costituzione italiana introduce il suffragio universale, il voto come diritto e al tempo stesso come dovere civico, il pluripartitismo.

Il **diritto di voto** è stato limitato per censo, per età, per alfabetizzazione, per sesso. Dopo l'Unificazione, furono estese all'intero paese le leggi del Regno di Sardegna, per cui alle prime elezioni poté votare meno del 2% della popolazione (ovvero coloro che avevano un reddito superiore alle 40 lire, 25 anni di età e sapessero leggere e scrivere). Successive leggi estesero progressivamente il suffragio maschile che nel 1918 fu acquisito da tutti i cittadini maschi di età superiore ai 21 anni e ai diciottenni che avevano effettua- to il servizio militare nel corso della prima guerra mondiale.

Il suffragio universale fu introdotto in Italia solo nel 1945, con la liberazione dal nazifascismo e la fine della Seconda guerra mondiale, con decreto del governo provvisorio (decreto luogotenenziale n.23/1945) che estese il diritto di voto a tutte le donne, stabilendo che la scelta tra monarchia e repubblica (referendum istituzionale del 2 giugno 1946) e le elezioni dell'Assemblea Costituente spettasse a tutte le donne e gli uomini maggiorenni, senza distinzione di istruzione e di censo.

Il diritto di voto è stato infine ampliato nel 1975 con la legge n.39 del 1975 che ha esteso ai diciottenni il diritto di voto per la Camera dei deputati. In questi ultimi anni si sta discutendo se ampliarlo ulteriormente, riducendo ai 16 anni l'età minima per acquisirlo.

Votare è un dovere civico e non giuridico, ovvero non si subisce, a differenza di quel che erroneamente molti pensano, alcuna sanzione civile, penale, amministrativa. Definendolo come tale, i Costituenti ci richiamano al senso di responsabilità che tutti dovremmo avere in una repubblica democratica. Scegliere i nostri rappresentanti significa selezionare coloro che riteniamo più idonei al governo della cosa pubblica e, per farlo, è evidente che dobbiamo informarci, conoscere i programmi dei partiti, le persone che

si candidano e quale tipo di società intendono realizzare una volta eletti. L'articolo 48 indica caratteristiche ben precise affinché le elezioni siano democratiche, indicando il voto come:

personale perché non possiamo delegarlo ad altri;

universale perché, stabilita una età precisa per esercitarlo, tutte e tutti possono votare. Poche sono le eccezioni e sono previste dalle leggi: ad esempio, perdono il diritto di voto coloro che sono condannati in via definitiva a pene superiori ai 5 anni o all'ergastolo, o gli interdetti giudiziali (coloro che per gravissime malattie non sono ritenute idonee a esprimere la loro volontà, come una persona con lesioni cerebrali);

libero e segreto perché nel momento in cui apponiamo la nostra scelta sulla scheda elettorale non dobbiamo subire alcun condizionamento. Per questo motivo vengono approntate le cabine elettorali nei luoghi dove si vota. Tale segretezza determina la effettiva libertà di scelta. Molti pensano, probabilmente come retaggio della cultura fascista basata sulla totale repressione del pluralismo, che segreto significhi non potere e non dover dire ad altri per chi si vota. Non è così. Nessuno mi può costringere a dire per chi scelgo di votare, e al tempo stesso sono del tutto libera di esprimere (ovvia- mente non nel seggio) le mie preferenze di voto senza che questo implichi alcuna conseguenza. Non a caso le società di statistica possono chiedere fuori dai seggi agli elettori dopo il voto (exit poll) quali sono state le loro scelte, al fine di preparare le proiezioni dei risultati elettorali;

uguale perché i voti hanno tutti lo stesso peso e valore, indipendentemente dal sesso, dalla ricchezza o dalla posizione sociale.

Il diritto di voto si esercita in elezioni politiche per scegliere i deputati e i senatori del Parlamento; in elezioni amministrative per la scelta dei membri degli organi territoriali (Regioni, Comuni) ed europee (in cui scegliamo i membri del Parlamento europeo).

foto Serena Raffa

I cittadini possono partecipare alla vita pubblica aderendo a partiti politici già esistenti o crearne di

nuovi, ad eccezione del partito fascista, vietato dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana. I **partiti** sono libere associazioni di cittadini che, pur rivestendo una rilevante funzione pubblica, sono giuridicamente organizzazioni private, regolate dal codice civile. Hanno un ruolo importante in una democrazia parlamentare rappresentativa. Quando votiamo, scegliamo donne e uomini, membri di partiti di destra, di centro, di sinistra, che opereranno nelle istituzioni e ci rappresenteranno. I partiti svolgono una funzione fondamentale: raccogliere le istanze provenienti dalla società civile e portarle nelle istituzioni, concretizzandole in scelte legislative e di governo. Quanto più i partiti sono capaci di essere in sintonia con i bisogni dei loro elettori tanto più verrà riconosciuto dagli stessi la necessità del loro ruolo di mediazione.

Compito dei partiti è stato storicamente la capacità di riconoscere e organizzare i bisogni dei diversi strati sociali, selezionandoli. Luoghi di aggregazione e di discussione sono stati fondamentali per elevare il livello culturale e il senso civico dei propri aderenti, determinando una crescita complessiva dei valori democratici di partecipazione e di responsabilità verso il bene comune.

Tale ruolo è oggi profondamente in crisi in quasi tutte le società occidentali per una serie di fattori, tra cui la fortissima personalizzazione che ha trasformato i partiti da luoghi di discussione e confronto di idee e programmi, di aggregazione e selezione della classe dirigente, in partiti carismatici, basati sulla figura di un leader che si presenta come colui che interpreta, quasi sempre con un linguaggio volutamente semplice (demagogia), e talvolta volgare e aggressivo, i peggiori istinti di ognuno di noi, trasformandoli in discorsi pubblici e programmi populisti; l'allontanarsi dalle esigenze della comunità di riferimento e il rinchiudersi in ambiti autoreferenziali, distaccandosi progressivamente dalla vita reale di milioni di persone che si dice di voler rappresentare; l'uso del potere politico per vantaggi privati con fenomeni diffusi di corruzione soprattutto a livello locale.

La sfiducia nei confronti dei partiti rischia di trasformarsi in una sfiducia nella democrazia, se la società civile attraverso una partecipazione critica e responsabile non si riappropria della politica obbligando i partiti a un profondo processo di cambiamento. Tale processo è indispensabile a meno che non si vogliano eliminare i corpi intermedi e delegare le decisioni pubbliche a un unico partito e a un solo leader. La democrazia è tale solo se è pluralista, come si desume da tutto il testo costituzionale. Occorre quindi procurarsi un buon cassetto degli attrezzi e dotarci tutte e tutti di strumenti di riflessione e di pratiche critiche ma partecipative per rendere più abitabile lo spazio pubblico.

I DOVERI COSTITUZIONALI

Le Costituzioni prevedono pochi doveri per il semplice motivo che da sempre l'insieme delle norme giuridiche (leggi, decreti, regolamenti) sottopongono tutti a una serie molto ampia di obblighi, per cui il compito delle carte costituzionali è viceversa sottoporre lo Stato al dovere di rispettare i diritti dei singoli e delle formazioni sociali. Gli unici doveri rivolti ai cittadini sono la solidarietà inderogabile a livello sociale, economica e personale (art.2); rispettare le leggi e la Costituzione; difendere lo stato in caso di

attacchi esterni e, per chi riveste cariche pubbliche, farlo con onore e dignità.

foto Serena Raffa

Postfazione

foto Serena Raffa

Già solo leggendo le prime parole della Costituzione, ci si rende conto di quale tipo di società avessero in mente i Costituenti e di che cosa intendessero per essere cittadini dell'Italia repubblicana. La constatazione di quanto siamo lontani da quel modello è ovvia. Ma a che cosa porta? A dire che esso è un'illusione o un ideale? Se è un'illusione, si tratta solo di parole scritte sulla carta. Se si tratta di un'ideale, è una bussola per orientare la nostra azione di cittadini." (Gustavo Zagrebelsky)

Ho realizzato questo breve testo per fornire, per quanto possibile sinteticamente, alcuni strumenti giuridici di base per chi non studia diritto nel proprio percorso scolastico. Chiedo ai giuristi comprensione per le eccessive semplificazioni, errori e mancanze del mio lavoro.

La sillabazione nel formato .epub non sempre è corretta, a causa del tempo che sarebbe stato necessario per apportare le modifiche che il programma utilizzato per questo lavoro richiederebbe. Nel formato .pdf è invece corretta.

Le foto presenti in questo testo, copertina compresa, sono quasi tutte fatte da me, a parte quella gentilmente concessa da Chiara Sicorello, della classe Quinta B Afm.

Altre immagini sono tratte da siti istituzionali, cui si riferiscono, dal sito dell'ANPI e da quotidiani. Le clipart sono di pubblico dominio. Questo testo ha solo fini didattici interni all'Istituto, senza alcun scopo di lucro, per cui eventuali richieste di rimozione, se qualcuno si ritiene leso nel diritto di copyright, saranno prontamente accolte.

Questo lavoro è dedicato alle ragazze e ai ragazzi che non indifferenti a ciò che li circonda si impegnano contro tutte le forme di discriminazione e per la cura dei beni comuni al fine di rendere più abitabile il nostro mondo.

Bernardina Serena Raffa, Milano, dicembre 2019

SITI E TESTI CONSIGLIATI

foto Serena Raffa

Per chi è interessato ad approfondire argomenti specifici anche dopo il percorso scolastico consiglio i seguenti siti:
http://scuoladicittadinanzaeuropea.it

https://www.internazionale.it https://cild.eu

https://www.abuondiritto.it

https://www.asgi.it

https://www.unhcr.it

https://www.osservatoriodiritti.it http://www.universitadelledonne.it

https://www.casadonnemilano.it https://www.direcontrolaviolenza.it

https://nonunadimeno.wordpress.com https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c=

https://www.articolo21.org

https://www.legambiente.it https://www.greenpeace.org/global/

http://sbilanciamoci.info https://www.amnesty.it

https://www.oxfamitalia.org https://valori.it http://www.libera.it

https://altreconomia.it

Letture consigliate:

Costituzione italiana

I libri di Stefano Rodotà, in particolare: *Il diritto di avere diritti*, RomaBari, Laterza, 2012. L*a rivoluzione della dignità*, La scuola di Pitagora, 2013.

Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Laterza, 2014. *Solidarietà. Un'utopia necessaria.*, Laterza, 2014.

Diritto e giustizia: interroghiamo la Costituzione, introduzione di Franco Ro berti, La scuola di Pitagora, 2015

Vivere la democrazia, Laterza, 2018.
Luigi Ferrajoli *Manifesto per l'uguaglianza*, Feltrinelli, 2019
I testi di Gustavo Zagrebelsky, in particolare: *Diritti per forza, Mai più senza maestri*, Il Mulino, 2019*; Il Diritto mite. Legge, Diritti, Giustizia*, Einaudi, 1992; *Diritto allo specchio*, Einaudi, 2018; *Il legno storto della giustizia (con Gherardo Colombo)*,Garzanti, 2017.
I testi di Norberto Bobbio, tra cui: *L'età dei diritti*, Einaudi, 1990; *Eguaglianza e Libertà* , Einaudi, 1995

I testi di Vandana Shiva, in particolare: *Monocolture della mente. Biodiversità, biotecnologie e agricoltura*, BollatiBoringhieri, 1995; *Il pianeta di tutti. Come il capitalismo ha colonizzato la terra*, Feltrinelli, 2019; *Il bene comune della terra*, Feltrinelli, 2015

UNHCR, *Anche Superman era un rifugiato*, Il battello a vapore, 2018 Wu Ming- *La macchina del vento* - Einaudi, 2019